

TI_GERICHTE 12.2015.121 vom 20. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.121

FR: TI_GERICHTE 12.2015.121 du 20 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2015.121 del 20 giugno 2016

Erwägungen

E. 3

febbraio 2014, n. 2, p. 2). L'apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l'assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1). 4.2. Nel caso concreto con ordinanza sulle prove del 28 gennaio 2015 il Pretore ha ammesso quali mezzi di prova unicamente " i documenti prodotti agli atti dalle parti " mentre che ha respinto " gli altri mezzi di prova notificati dalle parti (testimoni, edizione documenti, interrogatorio e deposizione della parti, perizia) " (doc. V in inc. SE.2014.326). In particolare per quanto qui interessa il magistrato ha respinto l'audizione degli 8 testi notificati dall'attore, che stando alle indicazioni fornite dallo stesso avrebbero potuto " riferire sull'effettiva mole di lavoro svolta dall'attore, sul sistema informatico di registrazione del tempo di lavoro e della conseguente remunerazione " (cfr. replica e verbale di udienza dell'11 dicembre 2014). Pure negati sono stati " l'edizione di tutto il dossier personale dell'attore ", " l'interrogatorio e deposizione delle parti " e l'eventuale " perizia sui conteggi dei tempi di lavoro ". Ritenendo, sulla base dei soli documenti prodotti con gli allegati di causa, la procedura in esame matura per il giudizio, il magistrato, dopo l'inoltro delle rispettive memorie scritte conclusive, ha quindi proceduto all'emanazione della sentenza e ha respinto la petizione. Come emerge dalla decisione impugnata, il Pretore ha respinto le pretese attoree in quanto ha giudicato non sufficientemente allegato e provato il carattere di ora straordinaria delle ore di cui AP 1 ha chiesto la remunerazione. Più precisamente, il magistrato ha giudicato che " le allegazioni dell'attore sono insufficienti " per quanto attiene alla " questione a sapere se le ore di cui egli chiede la remunerazione costituiscano ore supplementari ai sensi dell'art. 321c CO oppure se le stesse costituiscano un eccessivo accumulo di ore derivanti dall'orario flessibile " (sentenza cit. pag. 5 in fine). Egli ha inoltre imputato all'attore di non aver allegato e dimostrato "la necessità delle ore di cui chiede la remunerazione " (sentenza cit. pag. 6 a metà, qui data per trascritta). Una simile motivazione non può che destare perplessità, così come il modus operandi del Pretore. Da un canto, infatti, il magistrato ha respinto tutte le prove non documentali proposte da AP 1 e non ha effettuato particolari accertamenti istruttori - malgrado, in concreto, ciò gli incombesse per legge (cfr. art. 247 CPC; consid. 4.2) - ma, dall'altro, ha rimproverato all'attore di non aver adempiuto ai propri obblighi procedurali in relazione

all'allegazione e alla prova delle proprie pretese. Questo però senza contestare la pertinenza delle prove di cui l'attore ha chiesto l'assunzione. Come si vedrà meglio qui di seguito, questo modo di procedere stride non solo con il diritto di essere sentito ma si rivela pure lesivo delle norme che regolano la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), qui applicabili. 4.3. In particolare, l'art. 247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.-, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di "massima inquisitoria sociale" o " principio inquisitorio attenuato" sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006: FF 2006, 6738; Tappy , in: Code de procédure civile commenté , Basilea 2011, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti). La massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza del Tribunale federale 4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2; Tappy , op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente preclusa (sentenza del TF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4.2). 4.4. Nel caso concreto, il magistrato, omettendo di procedere a ulteriori atti istruttori volti a meglio circoscrivere e definire i fatti, è venuto meno ai compiti affidatigli da questa norma. Qualora il Pretore avesse ritenuto, come pare essere stato effettivamente il caso visto quanto indicato dallo stesso nei considerandi della sua sentenza, che le allegazioni dell'attore e i mezzi di prova non fossero completi egli avrebbe dovuto intervenire d'ufficio interpellando le parti ed eventualmente assumendo altre prove di propria sponte. E questo senza influire sull'oggetto della controversia che resta definito dalle parti. Non solo ciò non è avvenuto ma il giudice di prime cure ha respinto la petizione adducendo quale motivazione proprio la carente allegazione e la mancata prova di fatti rilevanti ai fini del giudizio. Sulla base di quanto sovraesposto non si può che riconoscere la violazione del diritto alla prova e delle norme procedurali che reggono la procedura semplificata.

E. 5

Ne discende che la decisione impugnata, emanata in violazione di detti principi, va annullata e l'incarto va rinviato al Pretore affinché completi l'istruttoria accertando i fatti pertinenti ed emani una nuova decisione. In particolare, in sede istruttoria il magistrato dovrà accertare, tra le altre cose, la mole di lavoro effettuata dal dipendente e se la stessa non poteva essere svolta all'interno della normale fascia oraria. Egli dovrà altresì chiarire

l'atteggiamento della datrice di lavoro nei confronti delle richieste di rimborso delle ore lavorative supplementari. Nella misura in cui contestati, e non desumibili dai documenti agli atti (doc. E, F, H, I), andranno accertati anche i rilevamenti delle ore di presenza per gli anni in esame.

E. 6

L'appello merita dunque accoglimento nel senso dei considerandi che precedono. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). La convenuta, che ha postulato la reiezione dell'appello e risulta quindi soccombente in questa sede, rifonderà all'appellante un'equa indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, 114 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili, decide: I. L'appello 4 luglio 2015 di AP 1 è evaso nel senso che la decisione 8 giugno 2015 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. II. Non si prelevano spese processuali. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.